

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE

Art. 1

Progressioni tra le aree art. 13, comma 6 CCNL 16/11/2022 (STRAORDINARIE o IN DEROGA)

Requisiti

1. Fino al 31 dicembre 2025, in attuazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 13 del CCNL 16/11/2022, la progressione tra le Aree viene effettuata, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei seguenti requisiti:

| Progressione tra Aree | Requisiti |
|---|---|
| da Area degli Operatori (ex cat. A) all'Area degli Operatori esperti (ex cat. B) | a) assolvimento dell' obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, opportunamente valutabile. |
| da Area degli Operatori esperti (ex cat. B) all'Area degli Istruttori (ex cat. C) | a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile; oppure b) assolvimento dell' obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile. |
| da Area degli Istruttori (ex cat. C) all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex cat. D) | a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile; oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile. |

2. E' necessario inoltre il possesso dei seguenti requisiti:

A. essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al momento di indizione della procedura comparativa, alla data di scadenza dell'avviso e anche al momento della proposta del contratto individuale di lavoro conseguente all'eventuale esito positivo della selezione;

B. essere inquadrato nell'area giuridica immediatamente inferiore rispetto a quella oggetto di selezione, secondo lo specifico ordinamento professionale;

C. essere inquadrato nel profilo professionale propedeutico appartenente a professionalità omogenea, secondo quanto previsto dalla **TABELLA A** allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, al fine di stabilire percorsi predefiniti d'inquadramento valoriale: l'inquadramento nel profilo professionale di ambito omogeneo propedeutico alla posizione professionale da ricoprire assicura l'acquisizione delle necessarie competenze professionali in funzione della relativa evoluzione verso posizioni maggiormente qualificanti, scongiurando, in tal modo, un approccio meramente formalistico alla selezione, a vantaggio, viceversa, di una effettiva valorizzazione della professionalità acquisita nell'ambito omogeneo di espressione.

3. Coerentemente al nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 12 del CCNL 16/11/2022, i criteri per l'effettuazione delle progressioni di cui al comma 1 sono i seguenti distinti per Area (ex categoria):

Area degli Istruttori con l'eccezione del profilo professionale di Assistente Tecnico Viabilità

a) esperienza maturata nell'Area di provenienza, anche a tempo determinato: **massimo 40 punti**.

Il punteggio massimo verrà attribuito con un'esperienza pari o superiore a 20 anni nell'ambito del profilo professionale propedeutico a quello di destinazione, nonché nel settore/area interessato dall'avviso.

Lo stesso sarà calcolato proporzionalmente rispetto a periodi di esperienza effettivamente maturati inferiori rispetto a 20 anni seppure nell'ambito del profilo professionale propedeutico a quello di destinazione, nonché nel settore interessato dall'avviso.

A tal fine si valuteranno gli anni effettivamente maturati senza alcun arrotondamento per eccesso.

Il punteggio è considerato al 70% qualora il servizio prestato sia stato reso in Settore/Area diverso rispetto a quello di destinazione.

Il punteggio è considerato al 70% qualora non reso all'interno dell'ente, ma nel settore interessato.

- b) titolo di studio: **massimo 20 punti** così ripartiti:
- b1) 0 punti per il possesso del titolo derogatorio richiesto per l'accesso dall'esterno necessario quale requisito di partecipazione
 - b2) 10 qualora in possesso del titolo richiesto per l'accesso dall'esterno. Il titolo di studio previsto per l'esterno, tuttavia, potrà dare diritto a punteggio solo se accompagnato da una anzianità superiore a quanto previsto come requisito di accesso.
 - b3) 20 punti qualora in possesso del titolo di studio superiore rispetto al titolo richiesto per l'accesso dall'esterno (Laura triennale o superiore)
- I punteggi di cui ai punti b2) e b3) non sono cumulabili ma assorbenti ovvero l'uno esclude l'altro.
- c) competenze professionali acquisite: **massimo 40 punti** come di seguito ripartiti.
- La valutazione delle competenze professionali acquisite di cui alla presente lettera c) verrà effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice, valutando:
- c1) le competenze professionali e di ruolo tramite colloquio tecnico, valutazione del curriculum vitae e/o *assessment* (dinamica di gruppo o individuale/intervista strutturata) per un massimo di 25 punti
 - c2) abilitazioni professionali attinenti al ruolo: punti 5
 - c3) attribuzione di specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 16/11/2022) per almeno un anno: punti 5
 - c4) attribuzione di mansioni superiori: punti 5.

Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione e profilo professionale di Assistente tecnico viabilità

- a) esperienza maturata nell'Area di provenienza, anche a tempo determinato: **massimo 35 punti**.
- Il punteggio massimo verrà attribuito con un'esperienza pari o superiore a 20 anni nell'ambito del profilo professionale propedeutico a quello di destinazione, nonché nel settore/area interessato dall'avviso.
- Lo stesso sarà calcolato proporzionalmente rispetto a periodi di esperienza effettivamente maturati inferiori rispetto a 20 anni seppure nell'ambito del profilo professionale propedeutico a quello di destinazione, nonché nel settore interessato dall'avviso.
- A tal fine si valuteranno gli anni effettivamente maturati senza alcun arrotondamento per eccesso.
- Il punteggio è considerato al 60% qualora il servizio prestato sia stato reso in Settore/Area diverso rispetto a quello di destinazione.
- Il punteggio è considerato al 70% qualora non reso all'interno dell'ente, ma nel settore interessato.
- b) titolo di studio: **massimo 20 punti** così ripartiti:
- b1) 0 punti per il possesso del titolo derogatorio richiesto per l'accesso dall'esterno necessario quale requisito di partecipazione
 - b2) 10 qualora in possesso del titolo richiesto per l'accesso. il titolo di studio previsto per l'esterno, tuttavia, potrà dare diritto a punteggio solo se accompagnato da una anzianità superiore a quanto previsto come requisito di accesso.
 - b3) 20 punti qualora in possesso del titolo di studio superiore rispetto al titolo richiesto per l'accesso dall'esterno.
- I punteggi di cui ai punti b2) e b3) non sono cumulabili ma assorbenti ovvero l'uno esclude l'altro.
- Con riferimento al punto b2 si fa riferimento alla Laurea triennale o diploma di laurea vecchio ordinamento per l'accesso all'Area dei funzionari ed elevata qualificazione
- Ai fini dell'attribuzione di cui al punto b3), con riferimento all'accesso all'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, si considerano esclusivamente le lauree specialistiche e/o magistrali (LM e LS) qualora non richiesti per l'accesso dall'esterno.
- c) competenze professionali acquisite: **massimo 45 punti** come di seguito ripartiti.
- La valutazione delle competenze professionali acquisite di cui alla presente lettera c) verrà effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice, valutando:
- c1) le competenze professionali e di ruolo tramite colloquio tecnico, valutazione del curriculum vitae e/o *assessment* (dinamica di gruppo o individuale/intervista strutturata) per un massimo di 40 punti
 - c2) abilitazioni professionali attinenti al ruolo: punti 5
 - c3) attribuzione di specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 16/11/2022) per almeno un anno: punti 5
 - c4) attribuzione di mansioni superiori: punti 5.

Con riferimento ai punti c2), c3) e c4) il punteggio massimo complessivamente attribuibile non può essere superiore a 5 punti. Nell'avviso di selezione, in relazione alla posizione da ricoprire possono non essere ricompresi punteggi relativi ai suddetti punti.

4. La procedura comparativa descritta nel presente articolo avrà esito positivo solo in caso di valutazione minima pari a 51 punti su 100.

Art. 2

Progressioni tra le aree art. 15 CCNL 16/11/2022 e art. 52, comma 1-bis D. Lgs. 165/2001 (ORDINARIE) Requisiti

1. La procedura comparativa e i criteri di cui all'art. 1 del presente Regolamento si applica anche alle progressioni tra le Aree di cui all'art. 52, comma 1-bis D. Lgs. n.165/2001, come declinate all'art. 15 del CCNL 16/11/2022, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

2. In questo caso si prevedono i **requisiti** di accesso di cui all'art. 15, comma 1 CCNL 16/11/2022 di cui alle lettere A, B, C dell'art. 1 comma 2 oltre ai seguenti requisiti:

2.1) possesso di valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità. La valutazione positiva si consegue con un valore minimo di 45 punti per ognuno degli anni interessati;

2.2) assenza di comminazione di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;

2.3) possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla posizione professionale posta a selezione: il sistema della progressione di carriera a regime non prevede alcuna deroga al possesso del titolo di studio necessario per l'ingresso dall'esterno dell'ente nella posizione giuridica di destinazione, a differenza del diverso meccanismo di sviluppo di carriera previsto e regolato, in via transitoria ed eccezionale(sino al 31/12/2025) dall'art. 13, comma 6, del CCNL 16/11/2022, per cui il presente requisito costituisce condizione necessaria ed inderogabile per la partecipazione al percorso di valorizzazione professionale previsto dalla norma di legge.

Art. 3

Avviso

1. L'avviso, predisposto dalla Commissione Giudicatrice, è adottato con provvedimento del Dirigente dell'Area Amministrativa e dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) il numero dei posti, l'area, il profilo professionale in base al nuovo sistema di classificazione, le competenze di ruolo e il *grading* delle stesse;
- b) i requisiti per l'accesso prescritti per l'ammissione alla selezione;
- c) il trattamento economico lordo con l'indicazione di tutti gli emolumenti previsti dalla normativa contrattuale vigente;
- d) la data del colloquio o le modalità da seguire per eventuale successiva comunicazione della data ai candidati;
- e) le modalità da osservare per l'inoltro della domanda di ammissione;
- f) il termine perentorio entro il quale le domande devono pervenire all'Amministrazione;
- g) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, nonché i termini e le modalità della loro presentazione;
- h) la richiesta di eventuali esigenze di ausili/strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi per dipendenti portatori di handicap e per dipendenti con diagnosi di DSA;
- i) l'informativa per il trattamento dei dati personali;
- j) le modalità di comunicazione ai candidati;
- k) le misure da adottarsi per la partecipazione di eventuali dipendenti in stato di gravidanza o allattamento.

2. L'avviso può essere motivatamente revocato quando l'interesse pubblico lo richieda.

Art. 4

Pubblicazione dell'avviso

1. L'avviso è pubblicato per la durata di **almeno 15 giorni** all'Albo Pretorio e nella intranet dell'ente per il quale si effettua la selezione ed è trasmesso alle OOSS e alla RSU.

2. L'eventuale atto di riapertura dei termini viene adottato dopo la scadenza del bando originario, prima del provvedimento di ammissibilità delle domande; esso deve essere motivato da ragioni di pubblico interesse.

3. Il provvedimento di riapertura dei termini viene pubblicato con le stesse modalità del bando precedente. Restano valide le domande presentate in precedenza, con possibilità di integrazione dei documenti e/o rettificati dati.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande

1. Per l'invio delle domande si rinvia a quanto previsto per la disciplina dei concorsi pubblici di cui all'art. 14 e ss.mm.ii. del regolamento per l'accesso dell'ente.
2. La procedura si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura.

Art. 6

Operazioni preliminari

1. Il Servizio Personale e sistemi informativi e telematica, scaduto il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, procede alla valutazione delle domande pervenute ai fini della loro ammissibilità e trasmette i risultati dell'istruttoria alla Commissione.
2. Il Dirigente dell'Area Amministrativa adotta il provvedimento di ammissibilità delle domande regolari e regolarizzabili, di ammissione con riserva nel caso di dubbi circa la regolarità delle medesime, e pronuncia l'esclusione di quelle insanabili e irregolari.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa.
2. La Commissione è composta da tecnici esperti nell'ambito delle competenze comportamentali e tecnico professionali, con riferimento anche al ruolo che dovrà essere ricoperto, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, e da uno psicologo del lavoro (qualora necessario). Non possono farne parte coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. Almeno un terzo dei componenti della Commissione, salva motivata impossibilità, è riservato ad uno dei due sessi. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:

PRESIDENTE:

Dirigente/Responsabile della struttura in cui è previsto il posto da ricoprire, o suo delegato.

COMPONENTI:

Due membri esperti nell'ambito delle competenze comportamentali e tecnico professionali, con riferimento anche al ruolo che dovrà essere ricoperto, con inquadramento nel pubblico impiego non inferiore a quella del posto messo a selezione. Potrà essere prevista la presenza in qualità di membro effettivo o aggregato dello psicologo del lavoro e/o esperto in risorse umane. Il compenso dello psicologo del lavoro, se libero professionista, è quello previsto dal Regolamento per l'accesso alla Dirigenza per analoga figura.

Nel caso si tratti di persone non dipendenti della pubblica amministrazione, dovranno avere una professionalità almeno equiparabile per contenuti a quelle del posto messo a selezione.

Ogni Commissione giudicatrice dovrà comprendere almeno un membro esterno.

3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Personale e sistemi informativi e telematica o altro dipendente incaricato dal Dirigente dell'Area Amministrativa, appartenente almeno all'area degli Istruttori (ex categoria C).
4. Per la disciplina dei compensi spettanti ai componenti della Commissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 16 del regolamento sull'accesso con l'eccezione di quanto previsto per lo psicologo del lavoro al comma 2 del presente articolo.
5. Per le situazioni di incompatibilità, funzionamento, attività, modalità di assunzione delle decisioni della Commissione giudicatrice si rimanda agli artt. 15, 16 e 17 del regolamento sull'accesso.

Art. 8

Criteri per lo svolgimento delle prove di selezione

1. Il colloquio tecnico dovrà accertare le competenze dei candidati necessarie a ricoprire il ruolo oggetto della selezione.
2. Oltre alle prove da somministrare nel corso del colloquio tecnico la Commissione definisce i criteri di valutazione relativi al colloquio tecnico di cui all'art. 1 c. 3 lettere c).

Art. 9

Svolgimento dei lavori

1. Nella sua prima seduta la Commissione si insedia e predispone il bando di selezione, avendo cura in particolare di fissare i requisiti per l'accesso secondo i criteri fissati nei precedenti articoli, nonché le modalità di assegnazione del punteggio per il colloquio.
2. Dopo la pubblicazione del bando a cura del Dirigente dell'Area Amministrativa, la Commissione riceve, tramite il proprio Segretario, l'atto di ammissione dei candidati e le relative domande di ammissione dei concorrenti con allegati i rispettivi CV. Tali atti, assieme a quelli relativi all'espletamento della prova ed ai verbali, sono custoditi dal Segretario sotto la propria responsabilità, fino alla conclusione dei lavori.
3. La prova si considera superata ove il candidato abbia ottenuto una votazione non inferiore a 51/100.

Art. 10 **Formazione della graduatoria finale**

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, in ordine decrescente, con l'osservanza che, a parità di punti, rilevano le preferenze di legge.
2. La graduatoria di merito, composta dai candidati che hanno superato positivamente la selezione, è ottenuta dalla somma del punteggio conseguito nel colloquio e dagli ulteriori punteggi previsti all'art. 1 del presente Regolamento ed è utilizzabile unicamente per le posizioni oggetto di selezione. La graduatoria in parola non consente successivi ed ulteriori utilizzi mediante scorrimento dei dipendenti eventualmente classificatisi nelle posizioni di merito successive al/i vincitore/i, non trattandosi di graduatoria concorsuale. È consentito l'utilizzo della medesima graduatoria, attingendo all'elenco degli eventuali idonei collocati nelle posizioni successive, nel rigoroso ordine di classificazione, solo in caso di formale rinuncia all'assunzione nella nuova area da parte del dipendente vincitore meglio classificato, oppure di non superamento del periodo di prova da parte dello stesso, se previsto, o ancora di cessazione del dipendente sopravvenuta entro il termine di mesi 6 dal primo giorno di servizio nella nuova area.
3. Poiché trattasi di procedura di accesso all'impiego non sono previste procedure conciliative. In caso di controversie la giurisdizione è devoluta al Tribunale amministrativo competente.
4. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito.
5. La graduatoria di merito e la nomina dei vincitori della selezione è approvata con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa ed è immediatamente efficace.
6. Una volta approvata la graduatoria definitiva e individuato il/i dipendente/i che ha/hanno diritto all'inquadramento nell'area superiore, questi presenta le proprie dimissioni dal posto coperto nell'area di provenienza e il Servizio Personale e sistemi informativi e telematica provvede agli adempimenti correlati all'immissione in ruolo nella nuova posizione. Ricorre l'applicazione delle regole contrattuali collettive pertinenti.
7. L'ente valuta, conformemente alla migliore definizione delle esigenze organizzative del Servizio o dei Servizi interessati dal nuovo inquadramento del dipendente vincitore, l'eventuale rinuncia, anche parziale, al periodo di preavviso previsto in caso di dimissioni del dipendente. Agli stessi fini vengono anche definiti, dal Servizio Personale e sistemi informativi e telematica e secondo la mediazione delle eventuali opposte esigenze dei Servizi interessati dal nuovo inquadramento del dipendente, i tempi per la stipula del contratto individuale di lavoro del dipendente nella nuova area e la sua assegnazione al Servizio di destinazione.
8. Il dipendente assunto nella nuova area, previo consenso, è esonerato dal periodo di prova e conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva inoltre la retribuzione individuale di anzianità, qualora posseduta.

Art. 11 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme, anche regolamentari, in materia di procedimento amministrativo e procedure concorsuali vigenti, queste ultime in quanto compatibili.

C:\Users\gemma.\Downloads\Allegato 1_Regolamento progressioni tra le aree_DEF.doc